



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

Ufficio per la promozione della parità di trattamento
e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull'origine etnica

Linee guida in materia di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Il presente documento ha lo scopo di orientare gli Enti Locali nella redazione di leggi e regolamenti in materia di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in maniera scevra da ogni discriminazione diretta o indiretta che possa manifestarsi attraverso la previsione di determinati criteri.

In particolar modo, si soffermerà sul criterio della residenzialità storica, ovvero quello di un punteggio aggiuntivo in favore delle persone che vivono da più anni in un territorio per determinare se esso, anche alla luce della vigente normativa e delle pronunce della Corte Costituzionale, sia legittimo o meno.

Il concetto del radicamento territoriale viene sempre più spesso utilizzato negli ultimi anni dagli Enti Locali specie con riferimento all'accesso a prestazioni sociali e servizi quali appunto l'edilizia residenziale pubblica.

Tale scelta ha generato, invero, un notevole contenzioso sia in sede civile che costituzionale.

Il presente documento intende proprio fornire delle indicazioni indirizzate alle Regioni e ai Comuni mediante uno strumento di agile consultazione, anche per evitare un gravoso contenzioso in capo alle Amministrazioni.

Per quanto riguarda l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e il più ampio concetto di **diritto alla casa**, la Corte Costituzionale nella sentenza 44/2020 afferma: *“il diritto all’abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione ed è compito dello Stato garantirlo, contribuendo così a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana. Benché non espressamente previsto dalla Costituzione, tale diritto deve dunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili (fra le altre, sentenze n. 161/2013) e il suo oggetto, l’abitazione, deve considerarsi bene di primaria importanza”*.

È proprio alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che va affrontata la questione dei Regolamenti contenenti la previsione di uno specifico punteggio assegnato sulla base dell'anzianità di residenza in un determinato territorio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

Ufficio per la promozione della parità di trattamento
e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull'origine etnica

Il predetto requisito, infatti, può comportare una discriminazione indiretta per tutti quelli che, nella maggior parte dei casi stranieri, sono solitamente residenti da minor tempo rispetto a chi è nato e cresciuto in quello stesso Comune.

La discriminazione che può derivare da questo meccanismo è così evidente che la Corte Costituzionale con la sentenza 44/2020 è intervenuta chiarendo in modo definitivo che sono illegittimi i requisiti della richiesta di una residenza quinquennale così come ogni altro analogo meccanismo che possa determinare una discriminazione nell'accesso a un bene o a un servizio pubblico da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Si rammenta, inoltre che l'art. 11 della direttiva 2003/109 prevede, in favore dei lungosoggiornanti una espressa clausola di parità di trattamento "nelle procedure per l'ottenimento di un alloggio" senza possibilità di deroga, né da parte delle Regioni, né da parte dello Stato.

Inoltre, l'art. 43, comma 2) lett. c) del T.U. Immigrazione vieta l'apposizione di condizioni più svantaggiose o il diniego "all'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità".

Con particolare riferimento all'accesso all'abitazione l'art. 40 co. 4 D. L.vo 286/98 prevede poi che "Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti...".

A quanto sopra descritto si aggiunga che numerose leggi regionali (tra le quali Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Abruzzo, ecc.) in materia di ERP prevedono l'ulteriore **requisito della impossidenza di altro alloggio**, in forza del quale possono accedere agli alloggi pubblici solo i richiedenti che non possiedono un immobile di proprietà in nessun Paese del mondo.

In relazione a questo requisito alcuni hanno poi introdotto l'obbligo, per i soli cittadini extra UE, di produrre, in sede di verifica dei requisiti di accesso, certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare, al fine di provare che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

Ufficio per la promozione della parità di trattamento
e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull'origine etnica

Ciò comporta, di fatto, l'esclusione dalle graduatorie di assegnazione di molte famiglie straniere, anche se talune versano in condizione di grave bisogno.

Ebbene quanto finora descritto è da considerarsi illegittimo per diversi motivi:

- ✓ l'onere di documentazione aggiuntiva è in contrasto con il diritto alla parità di trattamento dello straniero nei rapporti con la pubblica amministrazione sancito dall'art.2, comma 5, TU immigrazione. Spesso infatti il cittadino straniero incontra molte difficoltà ad ottenere tempestivamente la documentazione richiesta per l'assenza di una autorità competente che possa rilasciarla o la lentezza delle procedure burocratiche, oppure diversamente può ottenerla solo a costi esorbitanti.
- ✓ L'onere di documentazione aggiuntiva crea dunque una disparità di trattamento tra italiani e stranieri.
- ✓ il requisito della residenzialità storica favorendo ipso facto i cittadini italiani, in particolar modo quelli nati nello specifico territorio ove il requisito è previsto e premiato, costituisce una discriminazione indiretta che colpisce i cittadini stranieri che, per il fatto di non esser nati e cresciuti in quello specifico territorio, avranno meno anni di premialità.

Le argomentazioni fin qui esposte hanno lo scopo di indirizzare l'attività della Pubblica Amministrazione secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione e di costituire un valido strumento tecnico - giuridico per evitare un gravoso contenzioso per le Pubbliche Amministrazioni.